



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 gennaio 2026 n.12

(Ratifica Decreto Delegato 3 dicembre 2025 n.148)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 3 dicembre 2025 n.148 – Disposizioni per l'implementazione della digitalizzazione degli atti giudiziari - promulgato:

Visti l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 2020 n.223 e l'articolo 23 della Legge 25 ottobre 2022 n.148;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.61 adottata nella seduta del 20 novembre 2025;

Visto l'emendamento apportato al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 gennaio 2026;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.1 del 22 gennaio 2026;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 3 dicembre 2025 n.148 così come modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Articolo Unico

1. Le disposizioni del Decreto Delegato 31 luglio 2024 n.102, si applicano, in quanto compatibili, alle procedure concorsuali a far data dal 1° gennaio 2026.
2. Nel processo civile di primo grado le sentenze sono depositate in formato digitale tramite il Programma di Gestione Documentale Integrata in uso al Tribunale (PGDIT), ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.102/2024.
3. Le sentenze, le ordinanze ed ogni provvedimento a contenuto decisorio adottato dai Giudici d'Appello, di terza istanza, per i rimedi straordinari e per la responsabilità civile dei Magistrati, sia civili che penali, sono depositate nelle modalità previste al comma 2.
- 3 bis. La sentenza civile d'appello è pubblicata con il deposito della stessa. Il termine per il ricorso in terza istanza decorre dalla notifica della sentenza. È abrogato l'articolo 1 della Legge 28 ottobre 2005 n.145.
- 3 ter. L'articolo 198, comma 4 del codice di procedura penale, è così sostituito:
"4. La sentenza del Giudice d'Appello è pubblicata e ha immediata efficacia esecutiva con la lettura del dispositivo nel caso previsto dalla lettera (a) del comma precedente, ovvero con il

deposito della stessa nel caso previsto dalla lettera (b) del comma precedente”.

4. L’articolo 10, comma 6 del Decreto Delegato n.102/2024 è così sostituito:

“6. La notifica delle sentenze e dei provvedimenti cautelari è effettuata dalla Cancelleria mediante Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC). Il termine per le impugnazioni decorre dal ricevimento, ovvero decorso il termine di tre giorni dall’invio.”.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 6 del Decreto Delegato n.102/2024 e successive modifiche si applicano anche alle notifiche delle ordinanze e delle sentenze civili alle parti costituite nel domicilio eletto.

5 bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti depositati dopo il 1° gennaio 2026.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2026/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Matteo Rossi – Lorenzo Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi